

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Copertina

REGIONE LIGURIA

Registro

Tipo Atto Decreto del Direttore Generale

Anno Registro 2018

Numero Registro 175

Dipartimento

Dipartimento territorio, ambiente, infrastrutture e trasporti

Struttura

Settore Assetto del territorio

Oggetto

Intesa con Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale, Art. 4 (Delega di firma).
Approvazione preventiva con efficacia sospesa della ripermetrazione delle fasce di inondabilità nel tratto terminale del torrente Chiaravagna, in comune di Genova.

Data sottoscrizione

25/06/2018

Dirigente responsabile

Roberto Boni

Soggetto emanante

Adriano Musitelli

La regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto è garantita dal dirigente/dirigente generale della struttura proponente.

Il decreto rientra nei provvedimenti dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale 254/2017

Il decreto è costituito dal testo e da 1 allegati

allegati:

A01_2018-AM-179_DDG_Preventiva_Chlaravagna_ALL1.pdf

Comunicazioni

Non pubblicazione (sottratto integralmente all'accesso ai sensi della l. 241/1990 e ss.mm.ii). NO

Soggetto a Privacy: NO

Pubblicabile sul BUR: SI

Modalità di pubblicazione sul BURL: integrale

Pubblicabile sul Web: SI



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Dipartimento/Direzione Dipartimento territorio,
ambiente, infrastrutture e trasporti
Struttura Settore Assetto del territorio

Decreto del Direttore Generale

codice AM-179
anno 2018

OGGETTO:

Intesa con Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale, Art. 4 (Delega di firma).
Approvazione preventiva con efficacia sospesa della ripermimetrazione delle fasce di inondabilità nel tratto terminale del torrente Chiaravagna, in comune di Genova.

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*", ed in particolare, la parte terza, recante norme in materia di difesa del suolo, come modificata con L. 28 dicembre 2015, n. 221, che ha innovato il sistema previgente di pianificazione di bacino, prevedendo al riguardo la soppressione delle Autorità di Bacino ex lege 183/1989 e l'istituzione delle nuove Autorità di bacino distrettuali, ed in particolare del nuovo distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale di cui all'art. 64, comma 1, lettera c), comprendente i bacini liguri ricadenti nel territorio della soppressa Autorità di Bacino regionale ligure, di cui, da ultimo, alla l.r. 15/2015;
- il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante "*Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017, con conseguente soppressione dell'Autorità di Bacino regionale;
- l'intesa sottoscritta in data 30/03/2017, ai sensi e per gli effetti dei commi 6 e 7 dell'art. 12 del D.M. 294/2016, ed in conformità alla DGR 240 del 24/03/2017, tra Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e Regione Liguria (nel seguito "Intesa") finalizzata a garantire la continuità delle funzioni tecniche ed amministrative inerenti la pianificazione di bacino nel periodo transitorio conseguente alla soppressione dell'Autorità di Bacino regionale, ed in particolare:
 - l'art. 3 che prevede l'avvalimento da parte dell'Autorità Distrettuale delle strutture regionali già operanti nel regime previgente;
 - l'art. 4 che prevede il conferimento della delega di firma al Direttore Generale del Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti, già Segretario Generale dell'Autorità di Bacino regionale, per le fattispecie individuate nell'allegato all'Intesa stessa;
- il D.D.G. n. 134 del 24/05/2017 che definisce le modalità procedurali per l'esercizio della delega di firma al Direttore Generale del Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti per le attività di pianificazione di bacino regionale, confermando in particolare le modalità procedurali previgenti, come derivanti dal combinato disposto delle normative dei Piani di Bacino tuttora vigenti e delle procedure ex l.r. 15/2015 (Titolo II, Capo II), nonché dai connessi indirizzi procedurali attuativi;

RICHIAMATI, altresì, i criteri ed indirizzi di riferimento dell'Autorità di bacino regionale, che costituiscono tuttora il riferimento ai sensi dell'Intesa e del DDG 134/2017 sopra richiamati, ed in particolare:

- la DGR n. 16/2007, con cui sono stati approvati gli indirizzi relativi alla ripermimetrazione delle fasce di inondabilità a seguito di interventi di studi di maggior dettaglio;

- la DGR n. 894/2010, per quanto riguarda la procedura di approvazione preventiva con efficacia sospesa delle fasce di inondabilità nello stato di progetto;
- la DGR n. 1265/2011, con la quale è stato approvato il testo integrato aggiornato dei criteri per la redazione della normativa di attuazione dei Piani di bacino per la tutela dal rischio idrogeologico;
- la DGR n. 91/2013, che contiene i criteri per l'individuazione delle aree a minor pericolosità relativa e di ambiti normativi nella fascia B dei piani di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico;

DATO ATTO CHE:

- dal 17 febbraio 2017, data di entrata in vigore del citato D.M. n. 294/2016, risulta soppressa l'Autorità di Bacino regionale, che in forza del disposto dell'art. 170, c. 2-bis del d.lgs. 152/2006, ha continuato ad operare fino a tale data secondo le disposizioni in ultimo della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 (TITOLO II, CAPO II);
- al fine di garantire la continuità delle funzioni tecniche ed amministrative inerenti la pianificazione di bacino nel periodo transitorio conseguente alla soppressione l'Autorità di Bacino regionale, l'Intesa stipulata, ai sensi e per gli effetti dei commi 6 e 7 dell'art. 12 del D.M. 294/2016, prevede l'avvalimento, da parte dell'Autorità di bacino distrettuale delle strutture regionali che fino ad oggi hanno svolto funzioni di Autorità di bacino regionale, e conferisce delega di firma al Direttore del Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti, già Segretario Generale dell'Autorità di bacino regionale soppressa;
- secondo l'Intesa, in coerenza con l'art. 170, c.11 del d.lgs 152/2006 nonché con gli indirizzi ex DDG 134/2017, le suddette attività sono svolte sulla base degli atti, indirizzi e criteri adottati nell'ambito del regime normativo previgente in materia di pianificazione di bacino;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Genova, con propria nota prot. n. PG122898 del 9/4/2018, assunta al n. 114692 del protocollo regionale, ha trasmesso istanza di approvazione preventiva, con efficacia sospesa, della ripermetrazione delle fasce di inondabilità relative al tratto terminale del torrente Chiaravagna, in relazione agli interventi di sistemazione idraulica previsti;
- lo scenario di riferimento per la suddetta ripermetrazione comprende tutti gli interventi idraulici di sistemazione del corso d'acqua già in corso o in fase di avvio, dotati, in ogni caso, di una progettazione di livello almeno definitivo, come meglio individuati nello scenario di "breve termine" nello studio idraulico trasmesso dal Comune a corredo dell'istanza;

CONSIDERATO CHE:

- il suddetto studio idraulico, finalizzato alla ripermetrazione delle fasce del torrente Chiaravagna, è stato realizzato in coerenza con la metodologia applicata per l'individuazione delle fasce allo stato attuale nel Piano di bacino vigente e quindi risulta conforme ai criteri ed indirizzi dell'Autorità di bacino;
- gli interventi in questione comporteranno il miglioramento delle condizioni di deflusso del tratto terminale del rio Ruscarolo, affluente del torrente Chiaravagna;
- lo scenario di pericolosità idraulica residua, che costituisce la variante di che trattasi, comprende, pertanto, anche l'aggiornamento delle fasce di inondabilità del rio Ruscarolo, predisposto dal Settore Assetto del Territorio;

CONSIDERATO, ALTRESI', CHE:

- in accordo con i criteri ex DGR 894/2010 (punto 2), è possibile procedere con l'approvazione preventiva, con efficacia sospesa, della ripermetrazione delle fasce di inondabilità del Piano di

Bacino del torrente Chiaravagna, sulla base della progettazione definitiva degli interventi progettati;

- l'istruttoria del Settore Assetto del Territorio, trasmessa con nota prot. n. IN/2018/10862, ha evidenziato che, sulla base della documentazione tecnica complessiva agli atti, la proposta di variante è coerente con i criteri ed indirizzi vigenti del Piano di Bacino, dovendone peraltro demandare l'efficacia alla completa realizzazione, collaudo e verifica degli interventi idraulici previsti;
- il Settore Assetto del Territorio ha pertanto prodotto gli elaborati di Piano modificati come sopra indicato;

DATO ATTO CHE la variante di che trattasi riguarda aspetti meramente tecnici, finalizzati all'aggiornamento del quadro di pericolosità del Piano di Bacino e non incidenti sulle linee fondamentali del Piano stesso, e come tali rientranti nel punto 2) dell'allegato all'Intesa relativo alle varianti c.d. "non sostanziali" ai Piani vigenti;

RITENUTO, pertanto, alla luce delle argomentazioni sopra svolte, che il Direttore Generale del Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti, nella sua qualità di soggetto delegato in applicazione dell'art. 4 dell'Intesa stessa, approvi, con efficacia sospesa, la variante al Piano di bacino del torrente Chiaravagna, finalizzata all'aggiornamento delle fasce di inondabilità nel tratto terminale del corso d'acqua, come individuate nello scenario di progetto "a breve termine" e contenuta nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO CHE, trattandosi di una approvazione preventiva da assoggettare a successive verifiche prima della effettiva entrata in vigore, l'elaborato del Piano di Bacino modificato con il presente atto riguarda la carta delle fasce di inondabilità nell'area di interesse, demandando la conseguente modifica delle carte derivate e degli altri elaborati di Piano all'atto dell'entrata in vigore;

DATO ATTO, inoltre, che:

- trattandosi di una c.d. "riperimetrazione preventiva", in quanto anticipa l'approvazione dello scenario di pericolosità residua conseguente alla realizzazione degli interventi previsti, la sua efficacia è sospesa e i relativi elaborati possono costituire effettiva modifica al piano vigente solo all'atto della completa realizzazione, collaudo e verifica degli interventi idraulici previsti;
- la variante entrerà in vigore con la pubblicazione sul BURL dell'atto che ne attesta l'efficacia a seguito delle verifiche di cui sopra;
- in coerenza con gli indirizzi ex DGR 894/2010, gli elaborati approvati, con la specifica indicazione dell'efficacia sospesa, saranno consultabili presso la Regione e il Comune interessato, nonché sul portale regionale dedicato all'ambiente www.ambienteinliguria.it, nella sezione relativa ai piani di bacino all'indirizzo [http:// www.pianidibacino.ambienteinliguria.it](http://www.pianidibacino.ambienteinliguria.it);

DECRETA

nella sua qualità di soggetto delegato ai sensi dell'art. 4 dell'Intesa sottoscritta con l'Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale, di cui alla DGR 240/2017, per i motivi indicati in premessa:

1. di approvare, con efficacia sospesa, la variante al Piano di bacino del torrente Chiaravagna, finalizzata all'aggiornamento delle fasce di inondabilità nel tratto terminale del corso d'acqua, come individuate nello scenario di progetto "a breve termine" e contenuta nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che l'efficacia della variante di cui sopra, che anticipa l'approvazione dello scenario di pericolosità residua conseguente alla realizzazione degli interventi previsti, è

sospesa fino alla completa realizzazione, collaudo e verifica degli interventi previsti ed assumerà efficacia con successivo atto, entrando in vigore con la sua pubblicazione sul BURL;

3. di dare atto che gli elaborati preventivamente approvati con il presente atto saranno consultabili sul portale regionale www.ambienteinliguria.it, nella sezione relativa ai piani di bacino all'indirizzo [http:// www.pianidibacino.ambienteinliguria.it](http://www.pianidibacino.ambienteinliguria.it).

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al T.A.R. Liguria, entro 60 gg. o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Adriano Musitelli

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s. m.




Figura 1: piano vigente




Figura 2: piano modificato